

Tribunale di Rimini, sentenza n. 119 del 5 febbraio 2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione F.B. conveniva in giudizio HERA S.P.A. contestando (e domandando il risarcimento del danno) la bolletta del 22.2.2010 recapitatagli da quest'ultima e pari ad € 17.659,76, somma ingente e dovuta ad una perdita (all'interno della proprietà dell'attore) relativa alle tubazioni interrate e della quale B. non si era accorto, anche perché, pochi giorni prima (ossia il 17.7.2009) della scoperta (in data 30.7.2009), ad opera del tecnico HERA, tramite lettura del contatore, dell'esistenza di una enorme quantità di acqua consumata (quantità poi considerata nella bolletta contestata), un altro tecnico HERA aveva accertato la normalità dei consumi ed anzi aveva anticipato al B. l'arrivo di una fattura a credito (in quanto il consumo reale era stato inferiore a quello preventivato).

Si costituiva HERA S.P.A. sostenendo che, sulla base del regolamento del servizio idrico integrato, Punico responsabile della rete privata e delle verifiche del suo regolare funzionamento era il proprietario della casa, nonché attore; inoltre, considerato come la lettura del 2.1.2009 misurava 1.998 mc, era impossibile che la lettura del 17.7.2009 portasse 1.096 mc, dovendo presumersi che a tale data il letturista sia incorso in errore non accorgendosi del consumo di 11,096 mc, mentre la pacifica lettura successiva, del 30.7.2009, portava la cubatura a 12.450 mc; dalla bolletta dell'attore era stato detratto il fondo fughe nella misura di € 5.254,55 (pari ad € 6.000,00 lordi); inoltre HERA era ulteriormente venuta incontro all'attore con ulteriori facilitazioni, sgravando la bolletta contestata di ulteriori € 11.137,19, con un residuo pari ad € 6.283,00 da rateizzare in sei mesi, proposta alla quale l'attore non aderiva e della quale non dava atto nell'atto introduttivo; di tale ultima somma HERA S.P.A. domandava la condanna dell'attore al pagamento. L'attore replicava di non avere ricevuto alcuna lettera con l'offerta di sgravi e che anche laddove la ricostruzione sulla misurazione corretta al 17.7.2009 fosse quella ipotizzata dalla convenuta (11,096 mc) ne conseguirebbe un danno cagionato dall'erronea lettura di 1,354 mc, per € 1.932,92 (€ 1.415,61 applicando la tariffa base); inoltre HERA S.P.A. si era resa inadempiente all'impegno, contenuto nella carta del servizio pubblico relativa al servizio idrico (art. 13.12) "*a valutare con l'Agenzia d'Ambito l'applicazione su larga scala di sistemi di lettura automatizzata che consenta un contestuale confronto con i consumi passati, al fine di poter repentinamente individuare eventuali perdite e perseguire quindi una politica di risparmio idrico...il gestore informa l'utenza dell'istituzione e delle modalità di funzionamento del Fondo Rischio Fughe a copertura degli importi fatturati a fronte di perdite occulte lungo la rete a valle del contatore*", infine HERA S.P.A. aveva sospeso in data 19.10.2010 l'erogazione del servizio all'attore.

HERA replicava che la lettura del 17.7.2009 era stata di 1.906 mc e non già di 1.096 mc come riportato erroneamente in comparsa di risposta, con la conseguente incidenza dell'errore del letturista in 544 mc dispersi risultanti dalla sottrazione tra il consumo accertato il 30.7.2009 ed il consumo presumibile del 17.7.2009, per un danno di € 545,43, somma peraltro ampiamente ricompresa nello sgravio applicato; infine precisava che l'interruzione era dovuta ad un disguido e la fornitura era stata successivamente ripristinata.

La questione è relativa alla ripartizione del rischio contrattuale inerente perdite di acqua dalle

tubazioni posizionate a valle del contatore, ossia nella proprietà dei soggetti privati, utenti del servizio di distribuzione di acqua potabile. Nello specifico viene in rilievo una bolletta che indica, per un periodo di 7 mesi, un consumo misurato al contatore di 10.580 mc, per un corrispettivo di € 21.186,36 (la pretesa in questione è stata poi ridotta da HERA S.P.A. progressivamente ad € 17.659,76 e poi ad € 6.283,00), lettura frutto evidentemente di una perdita dalle tubature interrate dell'attore (circostanza non contestata e dimostrata dalla documentazione fotografica versata in atti dal B.).

Viene in rilievo, infatti, una fuoriuscita di acqua in 7 mesi pari al consumo idrico di una famiglia di tre persone (perlomeno al ritmo tenuto dalla famiglia del B. (nell'annualità precedente, pari a 177 mc annui) in oltre 102 anni.

Innanzitutto nessun contratto relativo alla fornitura per cui è causa risulta prodotto agli atti.

Deve analizzarsi la normativa regolamentare in materia, Al riguardo il regolamento del servizio idrico integrato prevede, all'art. 7, la ripartizione delle responsabilità tra gestore del servizio e utente, utilizzando il criterio in base al quale la responsabilità segue la proprietà della rete e dell'impianto "il titolare dell'utenza idrica e/o dello scarico ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, perfino al limite della proprietà pubblica, come definito dal presente Regolamento" (2° comma).

L'art. 60, 1° comma del regolamento prevede che "la realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell'Utente, il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate".

L'art. 65 prevede che "*il Gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi. L'utente che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato*".

L'art. 55, 6° comma prevede che "è diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie. In caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Gestore".

Queste le norme evidenziate da MERA S.P.A. nei propri atti difensivi.

Innanzitutto, è significativo come la normativa regolamentare non preveda in modo esplicito, per l'ipotesi di perdita accidentale nella rete interna, l'obbligo dell'utente di pagare i consumi registrati dal contatore.

Ciò è previsto espressamente dall'art. 65 ma solo in relazione ai "*danni causati da modificazioni eseguite dall'utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi*".

È altresì significativo come nella disposizione che riguarda il "diritto-dovere" dell'utente di

verificare periodicamente il contatore, non sia previsto, in caso di inosservanza dello stesso, la conseguenza al contrario prevista per il caso di manomissione dall'art. 65, ossia l'obbligo di "sostenere anche le spese dei consumi per perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato".

In casi come questi (fuga non visibile), l'unico modo per accertarsi dell'esistenza di una falla, in mancanza (come nel caso di specie) di segnali esteriori della fuoriuscita dell'acqua, è dato dalla lettura periodica del contatore.

Il gestore HERA S.P.A. vi provvede (che chiarito dalle parti) due volte all'anno.

Nel caso di specie la perdita veniva rilevata in seguito ad una segnalazione dell'utente il quale, in seguito all'anticipazione datagli dall'addetto alla lettura che la successiva bolletta sarebbe stata a credito (ma tale convinzione, come detto, derivava in realtà da una errata lettura da parte dell'addetto), insospettitosi della successiva bolletta recante un importo (seppure non significativo) a proprio debito, attivava la procedura di controllo che, in seguito alla successiva lettura del 30.7.2009, permetteva di accertare un anomalo consumo di acqua e, conseguentemente, di individuare la perdita nella rete interna alla proprietà dei B.

HERA S.P.A. sostiene la responsabilità del B. per non avere controllato (mediante autolettura) periodicamente le risultanze del contatore, ciò che avrebbe consentito di accertare con maggiore anticipo l'esistenza di una perdita.

B. sostiene l'assenza di una propria responsabilità e al contrario la responsabilità di HERA S.P.A., la quale avrebbe potuto adoperarsi per applicare su larga scala sistemi di lettura automatizzata in base a quanto previsto dall'art. 13.12 della Carta del servizio pubblico relativa al servizio idrico integrato e per mancanza di informazione circa le limitazioni del fondo perdite.

Tali ultime considerazioni risultano fondate, mentre sulla prima valgono le osservazioni che seguiranno.

Non è solo la Carta dei servizi (che prevede un "impegno" del gestore "a valutare con l'Agenzia d'Ambito l'applicazione su larga scala di sistemi di lettura automatizzata che consenta un contestuale confronto con i consumi passati, al fine di poter repentinamente individuare eventuali perdite e perseguire quindi una politica di risparmio idrico"), peraltro richiamata anche dalle stesse bollette, a deporre in questo senso, ma sono più in generale i principi generali in materia di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto a suggerire (considerato lo stato attuale della tecnica) forme di misurazione elettroniche (telelettura, come peraltro già avviene per i contatori del consumo di energia elettrica) tali da impedire il verificarsi di eventi quali le perdite alle tubazioni interne o, in caso di eccessivi costi (da confrontare peraltro con i costi complessivi per la collettività - venendo in rilievo la gestione di un bene pubblico - delle perdite derivanti da fughe) o irrealizzabilità assoluta di tali strumenti di misurazione, ad imporre al gestore di fornire avvertimenti necessari agli utenti e/o promuovere comportamenti virtuosi (p.e. invito con un determinata frequenza all'autolettura) in modo da evitare i rischi derivanti dalle fughe non ravvisate a causa di mancata periodica autolettura.

L'inerzia del gestore sul punto (considerato l'impegno assunto con la Carta dei servizi) non si

giustifica (e non è stata in alcun modo giustificata in questa sede in cui HERA S.P.A. non ha in assoluto speso una parola circa l'eventuale attività compiuta nell'esecuzione dell'impegno assunto) e rappresenta una condotta omissiva, contrattualmente rilevante anche ex art. 1227 c.c. e tale da concorrere a determinare il consumo di acqua conseguente alla perdita.

Peraltro, il caso in esame si rivela ulteriormente esemplare della potenziale inadeguatezza della sola e sporadica lettura manuale, posto che lo stesso addetto (soggetto che si presume dotato di esperienza e professionalità nello svolgimento di tale attività) inviato da HERA S.P.A. il 17.7.2009 incorreva in un grossolano errore registrando una misurazione difettosa di una cifra (errore corretto in seguito alla lettura effettuata alcune settimane dopo sempre da persona inviato da HERA S.P.A.).

Relativamente alla responsabilità dell'utente si consideri quanto segue. Innanzi tutto, nonostante sia processualmente notorio, oltre che pacifico tra le parti che l'autolettura del contatore "viene effettuata dall'utente medio soltanto periodicamente (per non dire sporadicamente)" (pagg. 7-8 comparsa di risposta di HERA S.P.A.) e nonostante HERA S.P.A. sostenga l'indispensabilità di tale prassi "virtuosa", la stessa non è stata in alcun modo evidenziata da HERA S.P.A. alla sua clientela.

Non una sola parola, sulle bollette inviate da HERA S.P.A., circa la necessità e i rischi della mancata periodica autolettura. C'è sì un riferimento all'autolettura, ma solo in relazione alla possibilità per l'utente di ottenere una bolletta riferita ai dati reali piuttosto di quelli presunti: "Autolettura del contatore. La prossima bolletta Acqua sarà calcolata in base alla stima dei suoi consumi abituali. Se desidera invece che il calcolo utilizzi i suoi consumi effettivi, legga e ci comunichi...".

È importante evidenziare come, dalla lettura della bolletta, il comportamento dell'autolettura non sia indicato come "diritto-dovere" né come indispensabile, né come necessario, né come "virtuoso", bensì sia rappresentato come facoltativo e collegato esclusivamente a questioni di fatturazione.

Assordante è il silenzio circa i rischi di perdite non accertate mediante autolettura, proprio nella parte della bolletta deputata a tale condotta.

È dunque lecito chiedersi perché, se lo stesso soggetto gestore professionale del servizio ritiene così irrilevanti i rischi conseguenti alla mancata autolettura da non consigliarla ai propri clienti (non essendo stato prodotto il contratto non risulta che tali indicazioni siano state in esso previste), né fornisca indicazioni circa i rischi stessi nelle bollette che pur contengono indicazioni su tale condotta (ma relative alla sola fatturazione), perché, ci si chiede, l'utente dovrebbe percepire tale rischio e provvedere di sua sponte ad una o più ulteriori (rispetto a quelle semestrali poste in essere dai gestore) letture.

Nemmeno è dato sapere (nel silenzio contrattuale e processuale della convenuta) quale frequenza consigliabile dovrebbero avere queste letture: giornaliera, settimanale, mensile, bimestrale, trimestrale?

Quanta acqua può uscire da una condotta che presenta una perdita in profondità?

Quanto tempo è necessario affinché una perdita nel giardino produca una fuoriuscita d'acqua da oltre 22.000,00 euro, pari al consumo idrico di oltre 102 anni (come detto stimato in relazione al

consumo della famiglia B. nell'anno precedente a quello in questione), come avvenuto nel caso di specie?

Nonostante questi interrogativi HERA S.P.A. si guarda bene in questa sede dal prendere una specifica posizione (delineando con precisione il contenuto dell'obbligo di autolettura al fine di confrontarlo - anche in punto di "causalità della colpa" - con la tipologia di danno verificatosi nell'ipotesi di specie) sul contenuto esatto dell'inadempienza mossi al B.

Concludendo sul punto, in assenza di un obbligo previsto da un contratto individuale, in presenza di un regolamento che non commina espressamente alla violazione del diritto-dovere di autolettura l'obbligo di corrispondere il corrispettivo di acqua fuoriuscita in caso di rottura dell'impianto interno, in presenza di bollette in cui l'autolettura viene indicata quale atto facoltativo rilevante ai soli fini di una diversa fatturazione, in assenza di allegazioni da parte della convenuta circa l'esatto contenuto di tale obbligo, è da escludersi che il mancato assolvimento del compito di autolettura importi responsabilità del cliente in ordine all'acqua fuoriuscita in occasione di una perdita non rilevabile esternamente all'impianto privato, proprio perché tale comportamento non avendo avuto un molo centrale nella fase precontrattuale e contrattuale, non può divenire l'unico parametro di riferimento del comportamento delle parti nel momento in cui il rapporto contrattuale entra in crisi, violandosi altrimenti sia precetti di livello primario (artt. 1175, 1325, 1337 e 1366 c.c.) che precetti costituzionali (art. 2 Cost.).

Proseguendo, si evidenzia come alcuna informazione circa il fondo fughe o i suoi limiti sia stata data all'utente.

Nulla è riportato nella bolletta.

Anche tale lacuna è assolutamente rilevante, soprattutto laddove considerata parallelamente al difetto informativo appena sopra evidenziato e relativo all'autolettura.

Ma se l'utente non viene informato né dei rischi della mancanza di autolettura, né dei limiti del fondo fughe, come è in grado di prendere coscienza degli esatti contorni relativi al pericolo di fughe?

Tutto quanto appena descritto importa la non debenza da parte del B. delle somme richieste da HERA S.P.A..

Il B. ha domandato fosse accertato il proprio debito nel periodo in questione sulla base del proprio consumo medio; HERA S.P.A. si è opposta sostenendo che tale criterio fosse *"del tutto presuntivo e sfornito di validità giuridica oltreché di impossibile determinazione"*.

Concordandosi sul punto con la difesa di HERA S.P.A., ne consegue che nessuna somma per il periodo in questione risulta dovuta dal B., non potendosi stabilire (ed il relativo onere è in capo al soggetto che si assume creditore) quanta acqua il B. abbia consumato e quanta acqua sia fuoriuscita a causa della perdita.

La domanda risarcitoria proposta dai B. è infondata per difetto di allegazione e di prova dei relativi elementi costitutivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel giudizio R.G.N. 2353/2010 tra F.B. e HERA S.P.A., così dispone:

accerta l'insussistenza del credito di HERA S.P.A. nei confronti di F.B. relativamente alla fornitura di acqua nel periodo relativo alla bolletta n. 110001214941 del 22.2.2010 per € 17.659,76;

respinge la domanda risarcitoria proposta da F.B. nei confronti di HERA S.P.A.;

condanna HERA S.P.A. a rimborsare F.B. le spese di lite, spese che si liquidano in € 2.500,00 per compensi ed € 178,00 per spese, oltre IVA (ove dovuta) e c.p.a. come per legge.

Rimini, 5 febbraio 2014

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com